
aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0007219/2019 del 30/10/2019

Direzione Contrattazione 2

U.O. Sanità

Risposta a nota prot. 13/2019 del 29/10/2019

Prot. ARAN E 0007192/2019 del 29/10/2019

Al Presidente Federale
Federazione Cimo- Fesmed
Dott. Guido Quinci
cimo@pec.cimomedici.it

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Dott.ssa Fabiana Dadone
ministropa@governo.it

Al Presidente del Comitato di Settore
Dott. Sergio Venturi
sanita@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Errata corrige preintesa CCNL 2016/2018.

Egregio Segretario, faccio riferimento alla Sua del 29/10 u.s., prot. 13/2019 concernente l'errata corrige relativo all'Ipotesi di CCNL dell'Area Sanità 2016/2018.

Al riguardo ritengo opportuno far presente che, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, l'Aran ha provveduto ad inviare al Comitato di Settore e a tutte le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area, firmatarie o meno dell'Ipotesi, i vari stati di avanzamento del lavoro di ricerca e correzione degli errori materiali presenti nel testo, trasfuso in una bozza di errata corrige.

Tanto è stata trasparente la procedura seguita dall'ARAN che, a seguito dell'invio dell'errata corrige in parola, con nota del 23/10 u.s. prot SN/222/2019 (all.1), la Sua **organizzazione**, unitamente a Fesmed ed Anpo-Ascoti-Fials, ha fatto pervenire all'ARAN un documento, senza alcun cenno all'eventuale comportamento non corretto seguito dall'ARAN, con proposte di modifica, alcune delle quali sono state recepite nell'ultimo testo del ripetuto errata corrige e segnatamente quella relativa all'articolo 8, comma 3, all'articolo 52, comma 1 ed all'articolo 72, comma 11 dell'Ipotesi, come Ella avrà certamente avuto modo di constatare dal ripetuto ultimo testo dell'errata corrige inviato con mail del Direttore della Direzione di Contrattazione 2 il 25/10 u.s. alle ore 12,08.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

In considerazione di quanto precede trovo sorprendente che Lei lamenti un comportamento non corretto da parte dell'Agenzia nel caso di specie, avendo la Sua Organizzazione avuto, al pari di tutte le altre, ampio modo di condividere il lavoro di correzione del testo dell'Ipotesi dagli errori materiali.

Parlare di "modifiche unilaterali" in ogni caso è comunque errato in quanto attualmente ci troviamo di fronte ad una ipotesi di accordo che diverrà efficace, dopo la fase di controllo degli organi competenti, con la sottoscrizione definitiva del Contratto e, quindi, ogni sindacato potrà fare le sue valutazioni sul testo definitivo.

Con la consapevolezza di aver seguito un comportamento in linea con la legge e, soprattutto, trasparente e di leale collaborazione, con l'obiettivo di addivenire al più presto alla sottoscrizione definitiva del Contratto, l'ARAN rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Presidente

Cons. Antonio Naddeo





All'ARAN

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.itAl Direttore Direzione "Contrattazione 2"
Dott. Gianfranco Rucco
rucco@aranagenzia.it

Roma 23/10/2019 – Prot. SN/222/2019

COMMISSIONE CONTRATTO

ERRATA CORRIGE**RELAZIONI SINDACALI****• ART. 6 BIS COMMA 1**

il comma 1 dell'articolo 6-bis, recita: "L'organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art.7, comma 3, lett. b)". Le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) sono "i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL".

Appare evidente che trattasi di un errore materiale perché l'apporto di osservazioni e proposte che nell'ambito dell'organismo paritetico può essere dato da soggetti che non vivono quotidianamente la realtà aziendale, le dinamiche che all'interno di essa si esprimono, è di gran lunga minore di quello che possono dare le RSA, che l'articolo 7, comma 3 indica alla lettera a). Se rimanesse così l'articolato sarebbe palesemente irrazionale.

RICHIESTA:

aggiungere dopo le parole "comma 3", le parole "lett. a) e b)"

• ART. 6 BIS COMMA 3 lett. a

Motivazione analoga alla precedente

RICHIESTA:

aggiungere dopo le parole "comma 3", le parole "lett. a) e b)"

• ART. 8 COMMA 3

il comma 3 dell'articolo 8, nella parte in cui si precisa che L'Azienda convoca i soggetti sindacali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) per l'avvio del negoziato. Questa disposizione è in palese contraddizione con quanto indicato dal comma 3 e dal comma 1 del citato articolo 7, nel quale si precisa che I soggetti sindacali titolari della



contrattazione integrativa aziendale sono le RSA (lettera a) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL (lettera b) e che entrambe partecipano alla contrattazione integrativa aziendale.

RICHIESTA:

aggiungere dopo le parole "comma 3", le parole "lett. a) e b)"

COMANDO FINALIZZATO**• ART. 52 COMMA 1**

il comma 1 dell'articolo 52 (comando finalizzato), nella parte in cui precisa "Oltre ai congedi dell'articolo precedente". Il testo è stato integralmente copiato dal comma 1 dell'articolo 20 del CCNL 10 febbraio 2004, nel quale l'articolo 19 aveva per oggetto i congedi per la formazione; l'articolo 51 dell'attuale CCNL disciplina la formazione continua e non fa riferimento ai congedi per la formazione.

RICHIESTA:

Eliminare la frase iniziale "oltre ai congedi dell'articolo precedente".

ASSENZE PREVISTE DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**• ART. 38 COMMA 4**

il riferimento normativo indicato nel testo a proposito dei donatori di sangue è errato: la legge 4 maggio 1990 n. 107 è stata abrogata e sostituita dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)

RICHIESTA:

Riportare gli esatti riferimenti alla L. 21 ottobre 2005 n. 219

CODICE DISCIPLINARE**• ART. 72 COMMA 11**

Il comma 11 dell'articolo 72 (codice disciplinare) dispone: *"Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'articolo 70 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti"*. Il testo è stato integralmente copiato dal previgente comma 12 dell'articolo 8 del CCNL 6 maggio 2010, nell'attuale CCNL il riferimento corretto è al comma 10

RICHIESTA:

Sostituire la frase dal comma 11 con la frase dal comma 10

• ART. 72 COMMA 13

Il comma 13 dell'articolo 72 (codice disciplinare) dispone *"In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 13, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione"*. Il testo è stato integralmente copiato dal previgente comma 14 dell'articolo 8 del CCNL 6 maggio



2010, incluso il riferimento al comma 13; nell'attuale CCNL il riferimento corretto è al comma 12

RICHIESTA:

Sostituire la frase "di cui al comma 13" con la frase "di cui al comma 12".

• ART. 79**DECORRENZA E DISAPPLICAZIONE**

L'articolo 79, riportato in chiusura del capo X (responsabilità disciplinare) del titolo III (il rapporto di lavoro), articolo intitolato Decorrenza e disapplicazioni, dispone: *"Cessano di avere efficacia e sono pertanto disapplicate, per quanto concerne il personale dirigenziale destinatario del presente contratto, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti CCNL applicati al suddetto personale"*. Il testo è identico a quello dell'articolo 10 con il quale si chiude il Capo I (il sistema delle relazioni sindacali) ed è qui riportato per un mero errore materiale.

RICHIESTA:

Cancellare completamente l'art. 79

INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICO-VETERINARIA**• ART. 90 BIS**

Il comma 1 dell'articolo 90-bis del nuovo CCNL dispone che *"A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall'articolo 36, commi 1, 2 e 5 del CCNL 3 novembre 2005 dell'Area IV (Indennità) è rideterminata in € 8.476,34 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità"*.

L'interpretazione letterale della norma indurrebbe a ritenere che l'intenzione delle parti negoziali sia stata quella di portare per tutti i dirigenti medici, prescindendo dalla loro storia personale, l'indennità di specificità medica all'importo che attualmente è corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 del CCNL 2002_2005 (3 novembre 2005), nel quale si legge *"A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall'articolo 37, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 resta fissata nella misura di € 7.746,85 annui lordi"*.

Tale interpretazione non risulta peraltro possibile per un principio giuridico fondamentale secondo il quale i benefici fissati da una qualsiasi norma, sia essa di fonte legislativa che di fonte contrattuale, non possono essere revocati se sono attribuiti a titolo personale, come in effetti sancisce il comma 2 dell'articolo 36 del CCNL 2002_2005: *"A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall'articolo 38, comma 2 per i dirigenti di ex II livello al 30.7.1999 rimane fissata nella misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale"*.
Va tra l'altro osservato che il citato comma 2 dell'articolo 38 del CCNL 8 giugno 2000 ancor più esplicitamente precisava che *"Per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello - anche ad incarico quinquennale - in servizio al 31 luglio 1999 ovvero assunti anche successivamente come tali o come responsabili di struttura complessa a seguito di avviso già pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1999, nonché per i dirigenti di ex II livello che abbiano positivamente superato la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio di cui all'articolo 30 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, l'indennità di specificità medica è confermata nel valore di € 10.329,14 (lire 20.000.000) a titolo personale e non riassorbibile"*.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si può senza alcun dubbio sostenere che:

- 1) L'importo dell'indennità di specificità medica attribuito ai dirigenti ex secondo livello di cui al comma 2 dell'articolo 36 del CCNL 2002_2005 non può essere modificato; laddove questa fosse stata l'effettiva intenzione delle parti negoziali la disposizione può e sarà impugnata nelle sedi opportune;
- 2) La spiegazione più plausibile è che si tratti di un mero errore materiale.
- 3) Non può essere confermato il comma 5 dell'articolo 36 del CCNL 2002_2005, perché in tale comma si afferma *"Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità mentre nella nuova normativa contrattuale l'importo dell'indennità è fissato nella misura comprensiva della tredicesima mensilità"*.

La correzione si rende quanto mai opportuna per evitare incertezze interpretative, ancor più possibili stante il fatto che il comma 1 dell'articolo 103 del nuovo CCNL precisa che *"La nuova disciplina sul trattamento economico dei dirigenti di cui al presente titolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate"*.

RICHIESTA:

Riformulare il comma 1 dell'articolo 90-bis del nuovo CCNL, nel modo seguente: *"A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall'articolo 36, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005 dell'Area IV (Indennità) è rideterminata in € 8.476,34 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, mentre l'indennità di specificità medico-veterinaria prevista dal comma 2 dello stesso CCNL 3 novembre 2005 è confermata nell'importo in tale comma indicato"*.

CLAUSOLA DI GARANZIA

• **ART. 92 COMMA 2**

il comma 2 dell'articolo 92 dispone che i valori minimi della retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità sono fissati in euro 5.000 per una anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni, in euro 6.000 per una anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni e in euro 7.000 per una anzianità uguale o superiore a 20 anni; Il comma 2 dell'articolo 18 precisa: *"A tutti i dirigenti anche neoassunti dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lettere b) e c) e paragrafo II, lettere a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico"*. Dall'applicazione di questa norma discende che un dirigente che abbia superato il quinquennio deve essere titolare di un incarico dirigenziale la cui retribuzione di posizione parte fissa è come minimo 5.500 euro lordi l'anno, per cui la retribuzione di posizione complessiva non può essere inferiore a tale valore.

RICHIESTA:

correggere la cifra "5000" in "5500".

FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- **ART. 95 COMMA 12**

il comma 12 dell'articolo 95, laddove precisa che nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi. è in palese contrasto con la normativa che disciplina l'utilizzo delle somme non spese dei fondi di posizione e del disagio, che devono confluire nel fondo di risultato e spese nell'anno al quale quei fondi si riferiscono. Nei nuovi fondi non possono confluire i residui derivanti dal mancato utilizzo di fondi pregressi. I residui relativi all'anno 2016 devono essere spesi nel 2016, quelli relativi all'anno 2017 devono essere spesi nell'anno 2017 e così via nel tempo, anche per quanto concerne l'anno 2019.

RICHIESTA:

rimodulare l'articolato in modo che non sia in contrasto con la normativa generale che disciplina l'utilizzo delle somme non spese onde evitare l'insorgere di contenziosi.

F.to

Il Presidente CIMO
Dott. Guido Quici

Il Presidente Fesmed
Dott. Giuseppe Ettore

Il Presidente Anpo Ascoti Fials
Prof. Raffaele Perrone Donnorso